Studio BBM Associati

RIMBORSI SPESE PER SOCI ED ASSOCIATI DI SOCIETA' DI PERSONE E DI ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI: PRECISAZIONI

N. 69 | 11 Aprile 2025 | Fiscalità e pianificazione

DMZ AGGIORNA N. 69 DEL 11 APRILE 2025

Come già segnalato in precedenti DMZ Aggiorna, si ricorda che è stata recentemente modificata la norma fiscale nella parte in cui disciplina il rimborso analitico ai dipendenti (per le spese sostenute nelle trasferte) e ai professionisti (per le spese sostenute in esecuzione dell'incarico) delle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto, con l'introduzione, ai fini della deducibilità per l'impresa, dell'obbligo di tracciabilità delle spese sostenute dai dipendenti o lavoratori autonomi e dei conseguenti rimborsi analitici erogati.

Si precisa che Il rapporto che lega rispettivamente soci lavoratori alle società di persone (società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice) ed associati alle associazioni senza personalità giuridica, costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni (studi associati o associazioni professionali), non è riconducibile al rapporto di collaborazione coordinata e continuativa proprio degli amministratori delle società di capitali.

Di conseguenza, in tali casi, al rimborso spese in genere, e al rimborso chilometrico nello specifico, non si applicano le nuove disposizione sopra

riportate.

Tale disposizione, che si estende agli amministratori delle società di capitali, non trova invece applicazione nei confronti dei soci lavoratori di una società di persone e degli associati di uno studio associato, ai quali si applicano le ordinarie disposizioni in tema di inerenza degli oneri deducibili.

Si arriva così alla duplice conclusione che:

- **in generale, le novità legislative recentemente introdotte in tema di tracciabilità, non trovano applicazione, per i rimborsi spese forfettari, anche chilometrici, erogati ai dipendenti, per le trasferte, e ai lavori autonomi, per l'esecuzione dell'incarico conferito, ma – come già in precedenza, devono essere rimborsati dai datori di lavoro e dai committenti, con sistemi tracciabili. Anche il rimborso spese analitico, prima esentato dalla predetta disposizione, dal 1° gennaio 2025 è soggetto al nuovo obbligo di tracciabilità.**

- **Nello specifico, nel caso dei soci lavoratori di società di persone e degli associati delle associazioni professionali, per nessuna tipologia di rimborso, né analitico né forfettario, trovano invece applicazione le nuove disposizioni relativo al pagamento tracciabile. In tali casi, tuttavia, è onere del contribuente dimostrare il presupposto della deducibilità e, nello specifico, il fatto costitutivo del diritto alla deduzione dei costi.**

Con specifico riferimento ai rimborsi chilometrici, il rimborso riconosciuto da una associazione professionale nei confronti degli associati che abbiano utilizzato la propria autovettura (ma lo stesso vale per i soci lavoratori di una società di persone) è integralmente deducibile ove ricorra "il requisito della stretta strumentalità della spesa all'attività professionale propria dell'associazione".

Per il rimborso chilometrico, anche se non occorre documentazione specifica e analitica, si suggerisce di stilare, con riguardo a ciascun mese, un prospetto

riepilogativo delle trasferte eseguite e del numero di chilometri percorsi.

Lo Studio resta a completa disposizione

Scarica il PDF originale

Versione online: https://bbmassociati.it/newsletter/rimborsi-spese-per-soci-ed-associati-di-societa-di-persone-e-di-associazioni-professionali-precisazioni/